



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'articolo 1, comma 183 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il decreto n. 79416 del 14.02.2014;

VISTI gli accordi intervenuti in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 03.02.2014 e 25.03.2014 relativi alla società RIVA & MARIANI GROUP S.p.A. per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le istanze di concessione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentate dall'azienda RIVA & MARIANI GROUP S.p.A.;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

**DECRETA**

**ART.1**

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2014 al 31.03.2014, la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 03.02.2014, in favore di un numero massimo di 27 unità lavorative, della società RIVA & MARIANI GROUP S.p.A., dipendenti presso le sedi di:

- Milano: n. 4 lavoratori;
- Gela (CL): n. 23 lavoratori.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

I lavoratori occupati presso la sede di Milano e n. 8 lavoratori occupati presso la sede di Gela (CL) sono sospesi a zero ore, n. 1 lavoratore è sospeso con una riduzione oraria media nel periodo di riferimento del 70%, n. 10 lavoratori sono sospesi con una riduzione oraria media nel periodo di riferimento del 25%, n. 1 lavoratore è sospeso con una riduzione oraria media nel periodo di riferimento del 80%, 2 lavoratori sono sospesi con una riduzione oraria media nel periodo di riferimento del 50%, 1 lavoratore è sospeso con una riduzione oraria media nel periodo di riferimento del 5%.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per n. 1 lavoratore dipendente presso la sede di Gela (CL) per il periodo dal 13.02.2014 al 31.03.2014, per n. 1 lavoratore dipendente presso la sede di Gela (CL) e per n. 4 lavoratori dipendenti presso la sede di Milano, per l'intero periodo.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 97.079,90 (novantasettemilasettantanove/90).

**ART. 2**

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 01.04.2014 al 30.06.2014, la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 25.03.2014, in favore di un numero massimo di 22 unità lavorative, della società RIVA & MARIANI GROUP S.p.A., dipendenti presso le sedi di:

- Milano: n. 2 lavoratori;
- Gela (CL): n. 20 lavoratori.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

I lavoratori sono sospesi a zero ore e non è applicato il criterio della rotazione considerate le attuali esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per n. 2 lavoratori dipendenti presso la sede di Gela (CL) e per n. 2 lavoratori dipendenti presso la sede di Milano, per l'intero periodo.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 125.773,62 (centoventicinquemilasettecentosettantatre/62).

Codice Fiscale: 00565810827

Matricola INPS: 4930565974

Pagamento diretto: SI

**ART. 3**

L'onere complessivo, pari ad euro 222.853,52 (duecentoventiduemilaottococinquantatre/52), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**ART. 4**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro*  
*del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
[www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, 09/01/2015

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Giuliano Poletti

F.to Ministro dell'Economia  
e delle Finanze  
Pier Carlo Padoan